

UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA

Città Metropolitana di TORINO

LA NOTA INTEGRATIVA – introduzione -

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO e LE LINEE GUIDA GENERALI

Contabilità armonizzata

Dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

L'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 dispone che:

- gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza per gli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;

L'art. 11 comma 14 del D.Lgs. 118/2011 dispone che, a decorrere dal 2016, gli enti locali adottano gli schemi di bilancio finanziari economici, patrimoniali e di bilancio consolidato comuni che assumono valore a giuridico ed autorizzatorio; per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica; l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce "di cui FPV".

Inoltre, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni ed alle linee guida fornite all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2018 e per il triennio 2018/2019/2020.

Programmazione della spesa

Per quanto concerne la spesa:

- le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di sprechi ed inefficienze;
 - le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro,
 - è stata verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell'allegato al Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs. 118/2011;
 - lo stanziamento del fondo di riserva di competenza ammontante **€ 4.500,00** pari allo **1,8947%**, del totale delle spese correnti rientra nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;
 - lo stanziamento del fondo di riserva di cassa ammontante ad **€ 6.300,00** pari allo **0,7935%** delle spese finali.
 - lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad **0** è stato determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
 - le spese di investimento sono state previste nell'ammontare consentito dalle modalità di finanziamento che si prevede di poter reperire.
- Al bilancio di previsione finanziario 2018– 2020 è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata dall'art. 172 comma 1 D.Lgs. 267/00 e dall'art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - la presente nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del Paese.

Il T.U.E.L. all'art. 151 comma 1 individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2018-2020 rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 vengono revisionati per l'anno 2016 gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

*ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE*

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

L'Ente si trova nel secondo anno di previsione non avendo ancora redatto il rendiconto dell'esercizio 2016, primo esercizio dalla data della sua costituzione.

In merito alla situazione di cui sopra si fa rilevare quanto segue:

- fondo crediti di dubbia esigibilità: l'Ente vive di finanza derivata, per lo più trasferimenti Regionali e Comunali, crediti che non sono stralciabili per espressa previsione normativa. Non avendo ancora maturato ad oggi nessun credito diverso dai precedenti, l'elaborazione del FCDE è risultato correttamente pari a zero;

In sede di predisposizione delle previsioni di bilancio, non è stato previsto l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

FUNZIONE: TUTELA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Il progetto generale di interventi denominato INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO dell'Unione Montana della Val Gallenca è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana della Val Gallenca, n. 18 in data 21/11/2016, con deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese", n. 635 del 15/12/2016, avveniva la "Presa d'atto dell'integrazione e aggiornamento del Piano pluriennale di manutenzione ordinaria dell'Unione Montana della Val Gallenca".

La Giunta dell'Unione Montana della Val Gallenca, con deliberazione n. 20 in data 02/05/2017, formulava indirizzi per l'affidamento degli incarichi professionali, per la formazione dei lotti e l'affidamento dei lavori per l'attuazione dei PMO.

Si è provveduto a:

- affidare gli incarichi professionali per la progettazione delle opere, con relativi impegni di spesa pari a complessivi € 68.727,31.
- approvare i progetti definitivi,
- inoltrare i progetti definitivi ai diversi Comuni interessati, per la prevista approvazione,
- richiedere le prescritte autorizzazioni paesaggistiche e idrauliche,
- approvare i progetti esecutivi,
- avviare la fase di affidamento dei lavori.

La situazione generale risulta dettagliata dalla tabella allegata. In particolare entro il prossimo 31/12/2017, a seguito dell'avvio della fase di affidamento dei lavori di diversi lotti, verranno impegnate ulteriori somme, fino al raggiungimento di un importo totale massimo di somme impegnate sul capitolo pari a € 483.109,47.

Le somme già disponibili e quelle ulteriori che si renderanno disponibili a seguito di trasferimento di fondi da parte di ATO3 Torinese, verranno impegnate nel corso dell'anno 2018 a seguito dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori relativi a progettazioni affidate, oltre che per nuovi interventi per i quali verranno affidati ulteriori incarichi professionali di progettazione a seguito dell'inserimento degli interventi nell'apposito elenco, come previsto dalla deliberazione ATO3 Torinese n. 665 del 05/10/2017.

LOTTO LAVORI	IMPORTO QUADRO ECONOMICO	IMPEGNO SPESE TECNICHE	DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO - SPESE TECNICHE	IMPEGNI PRESUNTI AL 31.12.2017	IMPEGNI ANNO 2018 E SUCCESSIVI	NOTE
ING NAT PEMONTE	€ 97.800,00	€ 8.700,00	€ 89.100,00	€ 97.800,00	€ -	
FORESTALE LA	€ 25.700,00	€ 1.900,00	€ 23.800,00	€ 25.700,00	€ -	autorizzazione idraulica
FORESTALE LB	€ 25.000,00	€ 1.897,02	€ 23.102,98	€ 25.000,00	€ -	
DISGAGGIO	€ 39.800,00	€ 3.033,00	€ 36.767,00	€ 3.033,00	€ 36.767,00	autorizzazione paesaggistica
MONITORAGGI	€ 64.300,00	€ 4.819,74	€ 59.480,26	€ 4.819,74	€ 59.480,26	autorizzazione paesaggistica e idraulica
VIABILITA L1	€ 32.700,00	€ 1.522,71	€ 31.177,29	€ 32.700,00	€ -	

VIABILITA L2	€ 28.000,00	€ 2.199,35	€ 25.800,65	€ 28.000,00	€ -	
VIABILITA L3	€ 31.200,00	€ 2.609,36	€ 28.590,64	€ 2.609,36	€ 28.590,64	autorizzazione paesaggistica
VIABILITA L4	€ 32.100,00	€ 1.522,46	€ 30.577,54	€ 32.100,00	€ -	
VIABILITA L5	€ 28.600,00	€ 2.243,00	€ 26.357,00	€ 28.600,00	€ -	
IDRAULICA A L1	€ 63.600,00	€ 3.277,22	€ 60.322,78	€ 63.600,00	€ -	
IDRAULICA A L2	€ 81.600,00	€ 3.943,77	€ 77.656,23	€ 3.943,77	€ 77.656,23	autorizzazione paesaggistica e idraulica
IDRAULICA A L3	€ 62.300,00	€ 3.206,84	€ 59.093,16	€ 62.300,00	€ -	autorizzazione idraulica
IDRAULICA B L4	€ 47.700,00	€ 2.649,24	€ 45.050,76	€ 47.700,00	€ -	
IDRAULICA B L5	€ 55.300,00	€ 2.899,36	€ 52.400,64	€ 2.899,36	€ 52.400,64	autorizzazione paesaggistica e idraulica
IDRAULICA B L6	€ 96.300,00	€ 4.343,32	€ 91.956,68	€ 4.343,32	€ 91.956,68	autorizzazione paesaggistica e idraulica
ING NAT L1	€ 95.900,00	€ 5.122,81	€ 90.777,19	€ 5.122,81	€ 90.777,19	
ING NAT L2	€ 100.000,00	€ 5.576,69	€ 94.423,31	€ 5.576,69	€ 94.423,31	
ING NAT L3	€ 98.800,00	€ 7.261,42	€ 91.538,58	€ 7.261,42	€ 91.538,58	
VIABILITA PROVINCIALE	€ 59.700,00	€ -	€ -	€ -	€ 59.700,00	progettazione prevista a carico della Città Metropolitana (non avviata)
TOTALI	€ 1.166.400,00	€ 68.727,31	€ 1.037.972,69	€ 483.109,47	€ 683.290,53	

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della

dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Ente, al momento della redazione del bilancio di previsione non ha in corso accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a caistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa

relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

L'Ente, al momento della redazione del bilancio di previsione non ha in corso accantonamenti al FPV.

*GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE
DI ALTRI SOGGETTI*

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

L'Ente non ha partecipazioni in enti od organismi strumentali

*ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO,
DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA
COMPONENTE DERIVATA*

L'Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

*ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON INDICAZIONE
DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE*

L'Ente non possiede partecipazioni.